

FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INGEGNERI

Spett.le Ufficio del Commissario Straordinario Delegato
“per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio
idrogeologico nella Regione Calabria previsti nell’Accordo
di Programma siglato il 25.11.2010”
Via Crispi, 33 – 88100 CATANZARO

e, p.c. all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture
via di Ripetta, 246
00186 ROMA

alla Stazione Unica Appaltante
Via Cosenza, 3a
88100 CATANZARO

OGGETTO: Bando integrale per la costituzione di un elenco di professionisti, cui affidare incarichi esterni, ai sensi degli artt. 57, 90 e 91 del D. lgs. 12.4.2006 n. 163 e s. m. ed i.

A seguito di segnalazioni pervenutegli, questo Ordine ha potuto rilevare, nel bando emesso da codesto Ufficio per la costituzione di un elenco di professionisti, cui affidare incarichi esterni, prescrizioni non conformi al vigente quadro legislativo, oltre che alle linee guida stabilite dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con la determinazione 27.7.2010 n° 5.

In particolare, si evidenzia che:

a) Il bando contravviene all’art. 1, comma 2, del Decreto legge n. 95/2012, stabilendo, senza alcuna motivazione, criteri che fissano limiti di accesso alla procedura di affidamento sulla base del fatturato; va, peraltro, evidenziato, che limitazioni non adeguatamente ed oggettivamente motivate stridono con il principio, sottolineato dalla normativa nazionale e comunitaria di assicurare la massima concorrenza nell’espletamento delle procedure di affidamento.

b) Il bando contravviene all’art. 267, comma 4, ed all’art. 263, comma 2 ivi richiamato del D.P.R. 5.10.2010 n. 207, ove si stabilisce che “*I servizi di cui all’[articolo 252](#) valutabili sono quelli iniziati, ultimati e approvati nel decennio o nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte di essi ultimata e approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi. Ai fini del presente comma, l’approvazione dei servizi di direzione lavori e di collaudo si intende riferita alla data della deliberazione di cui all’[articolo 234, comma 2](#). Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall’operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell’avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima*”, stabilendo invece, ed in modo tassativo, la valutazione dei soli

servizi di cui è avvenuta la relativa fatturazione **negli ultimi tre anni (e non negli ultimi cinque o dieci anni)**.

c) Tale ultima richiesta del bando appare del tutto contraria, oltre che alle vigenti disposizioni del Regolamento, anche alle linee guida contenute nella Determinazione AVCP del 27/7/2010 n. 5, in quanto, per la dimostrazione della capacità finanziaria, fa riferimento ai fatturati riferiti alle sole prestazioni “specifiche” che, dal tenore dello schema di istanza (e salvo diversa precisazione da parte della stazione appaltante), sembrano essere quelle riferite alle sole classi e categorie di cui alla legge 2/3/49 n. 143 cui il candidato intende proporsi. L’art. 263 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 definisce invece i requisiti economico finanziari e quelli tecnico organizzativi come segue

- fatturato globale per servizi espletati negli **ultimi cinque esercizi** antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base di gara;
- avvenuto espletamento negli **ultimi dieci anni** di servizi, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 2 e 4 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
- avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi, relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori da progettare;
- numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.

Inoltre, al capitolo 2, paragrafo 2.2 (indicazione sulla specificazione dei requisiti) comma 4, del citato parere AVCP, si conferma che sono da distinguere i requisiti finanziari ed economici da quelli tecnico – organizzativi ed in particolare il successivo comma 10 riporta testualmente “E’ da menzionare, al riguardo, l’interpretazione che l’Autorità ha fornito con deliberazione n. 74/2006, del contenuto del requisito relativo al fatturato globale di cui alla lett. a) del comma 1 dell’articolo 66 del D.P.R. n. 554/1999: *“Altra ragione per cui si propende per un’interpretazione letterale rispetto a quella restrittiva che porta a considerare solo i servizi aventi identica natura di quello posto in gara, ai fini della determinazione del fatturato globale, deriva dall’esigenza di uniformità interpretativa delle norme in materia di affidamento di servizi attinenti l’ingegneria e l’architettura. In questa materia, infatti, il legislatore (v. art. 17 legge 109/94), in considerazione del carattere essenzialmente omogeneo di tali servizi (progettazione e altri servizi tecnici connessi alla progettazione, nonché attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione), ogniqualvolta ha dettato la disciplina di riferimento lo ha fatto in maniera unitaria, riferendosi ai servizi in modo onnicomprensivo”*.” Infine, al successivo comma 17 viene riportato inoltre che *“Non può non rilevarsi, inoltre, che l’articolo 66, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 554/1999, laddove riferisce il fatturato globale, esigibile in seno al bando, nell’importo variabile tra 3 e 6 volte l’importo a base di gara, tout court ai servizi di ingegneria di cui all’articolo 50 dello stesso D.P.R., non lascia spazi, in tale ambito, per l’esercizio della discrezionalità amministrativa, limitata all’individuazione del valore “tra 3 e 6 volte l’importo a base d’asta”. Di conseguenza, per i servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura, non rientra nel potere discrezionale della stazione appaltante integrare i requisiti di partecipazione alle procedure di evidenza pubblica ovvero fissare requisiti di partecipazione ad una singola gara più rigorosi e superiori a quelli previsti dal D.P.R. n. 554/1999 (ora sostituito dal DPR 207/2010), in ordine al fatturato globale.”*

d) Il bando non rispetta le prescrizioni di cui all'art. 267, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010, non richiedendo di *“fornire il nominativo del professionista o dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l'indicazione del professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche”*;

Tanto premesso, si invita codesto Ufficio alla rettifica del riferito bando, al fine di eliminare le difformità a norma sopra specificate.

Confidando nel positivo riscontro, si porgono i propri ossequi.

Distinti saluti

IL PRESIDENTE

(Ing. Francis Cirianni)